

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

DELIBERAZIONE N. 20 DEL 03/06/2025

Oggetto: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

- ENTE D'AMBITO "NAPOLI VOLTURNO".

PREMESSO CHE:

- con delibera di Giunta 27 dicembre 2012, n. 813, la Regione Campania - nelle more dell'individuazione del nuovo Soggetto cui assegnare le competenze attribuite dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., alle Autorità d'Ambito istituite con legge regionale n. 14/1997 e soppresse ai sensi dell'art. 2, comma 186-bis legge 23 dicembre 2009, n. 191, introdotto dall'art. 1, comma 1 quinquies legge 26 marzo 2010, n. 42 — ha stabilito di affidare a Commissari Straordinari, individuati nei Presidenti del Consiglio di Amministrazione in carica, l'ordinaria amministrazione e le procedure di liquidazione di ciascuna delle predette Autorità d'Ambito;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, all'art. 1, comma 137 ha disposto che "I Commissari nominati per la liquidazione delle autorità d'ambito, ..., esercitano sino al definitivo conferimento disposto dalla normativa regionale, per un periodo non superiore a sei mesi, le funzioni di cui all'art. 148 del D.Lgs. n. 152/2006" e cioè, giusta quanto precisato con nota regionale n. 483980 del 4/7/2013, "... per un periodo non superiore a sei mesi dall'approvazione della normativa regionale di riassetto del SII...";
- la legge regionale 02 dicembre 2015 n. 15 denominata "Riordino del servizio idrico integrato ed istituzione dell'Ente Idrico Campano" prevede all'art. 21 comma 9 "I poteri dei Commissari nominati per la liquidazione dei soppressi Enti d'Ambito e per l'esercizio delle funzioni di cui al decreto legislativo 152/2006, in continuità e conformità a quanto previsto dall'art. 1, comma 137 della legge regionale 6 maggio 2013 n. 5, cessano entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso tale termine, se i Comuni non hanno provveduto alla costituzione degli organi dell'EIC, i Commissari continuano ad assicurare fino alla costituzione dei suddetti organi, l'adozione degli atti di ordinaria amministrazione necessari a garantire la continuità delle funzioni assegnate dalla normativa nazionale agli Enti di Governo degli ambiti territoriali ottimali";
- con decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania n° 75 del 03/10/2024 e pubblicato sul BURC n. 69 del 07/10/2024 è stato nominato Commissario unico liquidatore, ai sensi



COMMISARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

dell'art. 21 comma 9 quater, della L.R. 2 dicembre 2015 n. 15 come modificato dall'art. 2, comma 7, lettera h della legge regionale 5 luglio 2023, n. 11, il dott. Giuseppe Parente, con contestuale subentro nelle funzioni sinora assolte dai Commissari liquidatori dei medesimi enti;

VISTA la deliberazione commissariale n. 11 del 11 marzo 2025, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione per l'esercizio 2024/2026;

VISTI:

· l'articolo 228, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che “Prima dell'inserimento nel conto del Bilancio dei residui attivi e passivi l'ente locale provvede all'operazione di riaccertamento degli stessi, consistente nella revisione delle ragioni del mantenimento in tutto od in parte dei residui e della corretta imputazione in bilancio, secondo le modalità di cui all'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”;

· l'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011, il quale prevede che “Possono essere conservati tra i residui attivi le entrate accertate esigibili nell'esercizio di riferimento, ma non incassate. Possono essere conservate tra i residui passivi le spese impegnate, liquidate o liquidabili nel corso di tale esercizio, ma non pagate. Le entrate e le spese accertate e impegnate non esigibili nell'esercizio considerato, sono immediatamente re-imputate all'esercizio in cui sono esigibili. La reimputazione degli impegni è effettuata incrementando, di pari importo, il fondo pluriennale di spesa, al fine di consentire, nell'entrata degli esercizi successivi, l'iscrizione del fondo pluriennale vincolato a copertura delle spese reimputate. La costituzione del fondo pluriennale vincolato non è effettuata in caso di reimputazione contestuale di entrate e di spese. Le variazioni agli stanziamenti del fondo pluriennale vincolato e agli stanziamenti correlati, dell'esercizio in corso e dell'esercizio precedente, necessarie alla reimputazione delle entrate e delle spese riaccertate, sono effettuate con provvedimento amministrativo della giunta entro i termini previsti per l'approvazione del rendiconto dell'esercizio precedente. Il riaccertamento ordinario dei residui è effettuato anche nel corso dell'esercizio provvisorio o della gestione provvisoria. Al termine delle procedure di riaccertamento non sono conservati residui cui non corrispondono obbligazioni giuridicamente perfezionate”;

RICHIAMATO,

altresì, il principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (all. n. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 e s.m. e i.) ed in particolare il punto 9.1 inerente il riaccertamento ordinario dei residui;

DATO ATTO

che, alla luce della normativa sopra richiamata, tramite deliberazione commissariale in vista dell'approvazione del rendiconto di gestione, viene disposto il riaccertamento ordinario dei residui,

COMMISARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

attraverso il quale si procede alla cancellazione dei residui attivi e passivi non assistiti da obbligazioni giuridicamente perfezionate nonché alla reimputazione dei residui attivi e passivi le cui obbligazioni non sono esigibili alla data del 31 dicembre dell'esercizio a cui si riferisce il rendiconto;

CONSIDERATO che la reimputazione dei residui passivi non esigibili nell'esercizio a cui è riferito il rendiconto comporta:

- a) la creazione, sul bilancio dell'esercizio a cui è riferito il rendiconto, dei fondi pluriennali vincolati connessi alle spese reimputate per le quali la copertura è data dal fondo medesimo;
- b) una variazione del bilancio di previsione in corso di gestione, al fine di istituire o incrementare gli stanziamenti di entrate e spese su cui devono essere imputate le relative obbligazioni;
- c) il trasferimento all'esercizio di re-imputazione anche della "copertura", che l'impegno aveva nell'esercizio cui era stato inizialmente imputato, attraverso il fondo pluriennale vincolato di entrata.

La costituzione o l'incremento di tale fondo è escluso solo in caso di contestuale reimputazione di entrate e spese correlate;

VISTI:

a) l'elenco dei residui attivi al 31/12/2024, con evidenza:

- dei residui da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- dei residui da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- degli accertamenti da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

agli atti;

b) l'elenco dei residui passivi al 31/12/2024, con evidenza:

- dei residui da mantenere nel conto del bilancio dell'esercizio 2024;
- dei residui da cancellare, con separata evidenziazione della motivazione della cancellazione;
- degli impegni da reimputare in quanto non esigibili al 31 dicembre;

agli atti;

COMMISARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

come predisposti dal Responsabile Finanziario, su conformi indicazioni dei Responsabili di Spesa, dei quali si allegano i prospetti delle risultanze finali;

ACQUISITO il parere favorevole dell'organo di revisione ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000 giusto verbale n 2 del 28/05/2025 agli atti in pari data;

RITENUTO di provvedere in merito;

PRESO ATTO dei pareri formulati sulla proposta di deliberazione in oggetto, ai sensi e per gli effetti dell'art.49 del T.U.E.L. approvato con d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.i.m., del responsabile dei servizi;

VISTI:

- il T.U.E.L., D. Lgs n. 267/2000;
- il D.P.R. 31 gennaio 1996, n. 194;
- il D., lgs.. 152/2006;
- la delibera della Regione Campania n.813 del 27/12/2012;
- la legge regionale 6 maggio 2013, n. 5, art. 1, comma 137;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 05 aprile 2017, n. 58;
- il decreto del Presidente della Giunta Regionale della Campania 03 ottobre 2024, n. 75;
- la legge regionale n. 15/2015;
- lo statuto dell'ente;

DELIBERA

1) di approvare, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del d.Lgs. n. 118/2011 ed in ossequio al principio contabile all. 4/2 al citato decreto, punto 9.1, gli elenchi determinati dei residui attivi e passivi

COMMISARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

cancellati, reimputati e mantenuti alla data del 31 dicembre 2024, risultanti dall'operazione di riaccertamento ordinario:

Residui attivi cancellati definitivamente	0,00
Residui passivi cancellati definitivamente	0,00
Accertamenti provenienti dalla competenza reimputati	-
Impegni provenienti dalla competenza reimputati	-
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui	115.294,36
Residui attivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza	1.729,80
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione dei residui	23.782,86
Residui passivi conservati al 31 dicembre 2024 provenienti dalla gestione di competenza	3.380,12
Maggiori residui attivi riaccertati	€ 0,00

2) di quantificare in via definitiva il FPV di spesa al termine dell'esercizio 2024 (corrispondente al FPV di entrata dell'esercizio successivo), pari a €. 0,00, di cui:

FPV di spesa parte corrente: €. 0,00

PARTE CORRENTE	ESERCIZIO 2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	zero	zero
Residui attivi reimputati	zero	zero
Fondo pluriennale vincolato	zero	zero

COMMISSARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

PARTE CAPITALE	ESERCIZIO 2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	Zero	zero
Residui attivi reimputati	Zero	zero
Fondo pluriennale vincolato	Zero	zero

PARTE RIMBORSO DI PRESTITI	ESERCIZIO 2024	ESERCIZI SUCCESSIVI
Residui passivi reimputati	zero	zero
Residui attivi reimputati	zero	zero
Fondo pluriennale vincolato	zero	zero

3) di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del d.Lgs. n. 267/2000.

Salerno 03 giugno 2025

Il Commissario Straordinario
Dott. Giuseppe Parente

COMMISARIO UNICO liquidatore dei soppressi Enti di Ambito

Parere di regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Il sottoscritto dr Francesco Paolo Luise, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità tecnica della su estesa proposta di deliberazione.

Salerno 03 giugno 2025

Il Responsabile

Dr Francesco Paolo Luise

PARERE: Favorevole

OGGETTO: RIACCERTAMENTO ORDINARIO DEI RESIDUI AL 31 DICEMBRE 2024 EX ART. 3, COMMA 4, DEL D.LGS. N. 118/2011

Il sottoscritto dr Francesco Paolo Luise, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. n.267 del 18.08.2000, esprime il proprio parere in ordine alla regolarità contabile della su estesa proposta di deliberazione.

Salerno 13 Maggio 2025

Il Responsabile

Dr Francesco Paolo Luise

PARERE: Favorevole